

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA”

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziadonna.it

Regolamento disciplinare attuativo

dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(DPR 24 giugno 1998, n. 249 - DPR 21 novembre 2007, n. 235 **come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134**)

VERSIONE APPROVATA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/04/2026, DELIBERA N. 85, VERBALE N. 13 DEL 22/04/2026, RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 20/05/2026

TITOLO I **Principi generali**

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzzididonna.it

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente, anche per il tramite dei genitori, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo/didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti, dai genitori e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con condizioni di diversa abilità;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 - g. l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni e di forme di dipendenza.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'Istituto;
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Funzione delle sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare**

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.icjannuzziadonna.it

connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

3. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principi di:
 - Proporzionalità;
 - Gradualità;
 - **prevalenza della finalità educativa rispetto a quella punitiva.**
4. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno.

Art. 5

Denuncia all'autorità giudiziaria penale

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

Art. 6

Classificazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni;
c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni;
d. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
e. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
f. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni sono adottate dai docenti;
2. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottate dal consiglio di classe.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Elencazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono:
 - a. richiamo verbale;
 - b. consegna da svolgere in classe;
 - c. consegna da svolgere a casa;
 - d. invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del docente
 - e. invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente;
 - f. ammonizione scritta sul diario dello studente;

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziadonna.it

- g. ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario;
- h. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;
- i. sospensione della fruizione dell'intervallo;

Art. 8

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni;

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni sono adottate dal consiglio di classe con adeguata motivazione. Esse possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Esse prevedono:

- j. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica;
- k. pulizia dei locali della Scuola e/o giardinaggio;
- l. risarcimento del danno;
- m. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.

Art. 9

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni;

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 giorni sono adottate dal consiglio di classe con adeguata motivazione. Esse possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Esse prevedono:

1. **attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole**

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA”

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziudidonna.it

discipline.

2. ***In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.***
3. ***Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.***

Art. 10

Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, fino al termine dell'anno scolastico e che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

1. ***Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica***
2. ***L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 9 comma 3.***
3. ***Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico***
4. ***Quando possibile, allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.***
5. ***La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.***
6. ***L'iniziativa disciplinare della Scuola è svincolata dalla procedura penale di accertamento e repressione del reato.***
7. ***In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.***
8. ***Condizioni necessarie per l'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico e dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame conclusivo sono:***
 - a. ***la ricorrenza di una situazione di recidiva nella commissione di reati che ledono la dignità e il rispetto della persona umana o la commissione di atti di violenza grave tale da ingenerare un elevato allarme sociale;***
 - b. ***la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica***

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziadonna.it

durante l'anno.

9. **Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la sanzione dell'esclusione dallo scrutinio o della non ammissione all'esame deve essere applicata solo nei casi più gravi.**
10. **I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.**

Art. 11

Condizione della reiterazione delle infrazioni

In tutti i casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare l'annotazione sul registro di classe del reiterarsi di comportamenti sanzionabili. Pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione finale saranno possibili solo dopo il raggiungimento del numero di annotazioni scritte così come previsto negli articoli seguenti.

Art. 12

Il procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso, pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione del provvedimento con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.
3. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione.
4. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.
5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
6. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 13

Organi competenti

1. È di competenza del docente l'adozione:	a) delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica di cui all'art.5 7, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i.
2. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione:	a) delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d; b) delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni di cui all'art. 9
3. È di competenza del Consiglio di Istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:	a) l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 10); b) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 10); c) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 10).
4. È di competenza della Commissione d'Esame l'adozione delle sanzioni che comportano:	violazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzzi didonna.it

Art. 14

Tutela del diritto alla riservatezza

1. Le sanzioni disciplinari **costituiscono un'informazione di natura non sensibile** sulla carriera dello studente e, pertanto, a seguito di valutazione degli O.O.C.C. irrogatori della sanzione, possono essere inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all'atto del trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati.

TITOLO II

I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni

Art. 15

Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio

1. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali all'ingresso in aula sia all'inizio delle lezioni che al termine dell'intervallo. L'ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- assenze, ritardi nell'ingresso a scuola non giustificati;**
- ingiustificata permanenza nei corridoi e/o nei bagni;**
- inopportune interruzioni delle lezioni;**
- rifiuto di svolgere le attività didattiche;**
- mancata esecuzione delle prove di verifica anche attraverso assenze strategiche;**
- ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.**

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è **l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti violativi del presente dovere nell'arco di un quadrimestre.**

4. Con particolare riferimento all'infrazione di cui alla lett.a) i ritardi all'ingresso saranno annotati sul registro elettronico tramite la relativa procedura e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite libretto delle assenze. **Qualora l'ingresso avvenga oltre 10 minuti dall'orario previsto, lo stesso sarà comunicato ai genitori telefonicamente e non sarà consentito l'accesso in classe prima dell'avvenuta giustificazione alla presenza del genitore stesso o tramite conferma telefonica riportata in fonogramma e raccolta dal collaboratore assegnato all'ingresso.**

5. Tutte le assenze saranno comunicate ai genitori tramite messaggio sms generato dal relativo applicativo del registro elettronico.

Art. 16

Obbligo di rispetto del capo d'istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziudidonna.it

confronti.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti dei compagni;**
 - b. **lancio di oggetti;**
 - c. **ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.**

c) Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d;
3. del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola;**
 - b. **danneggiamento di beni di proprietà altrui;**
 - c. **sottrazione di beni di proprietà altrui;**
 - d. **atti di violenza che mettano in pericolo l'incolumità altrui;**
 - e. **atti di violenza che ledono l'incolumità altrui;**
 - f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni di cui all'art. 9 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Art. 17

Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri devono assumere un comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **falsificazione di firme e documenti;**
 - b. **atti di bullismo;**
 - c. atti di cyberbullismo, inclusi la diffusione di contenuti offensivi online, la condivisione non autorizzata di immagini o video e molestie tramite strumenti digitali.
 - d. **adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;**
 - e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni di cui all'art. 9 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Art. 18

Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA”

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.icjannuzziadonna.it

1. Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (ese.: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture della Scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);**
 - b. **violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (es.: accesso ai servizi igienici della Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione);**
 - c. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art.7 del presente Regolamento.
Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola;**
 - b. **adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori);**
5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d;
6. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;**
 - b. **introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;**
 - c. **spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici;**
 - d. **mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata;**
 - e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
7. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni di cui all'art. 9 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Art. 19

Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola

1. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. **utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici;**
 - b. **utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.**
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 – C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziidonna.it

- a. **utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti;**
- b. **danneggiamento di beni di proprietà della Scuola;**
- c. **danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: provocare allagamenti, incendi, demolizioni);**
- d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d; del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Art. 20

Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura

1. Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di abbellimento e valorizzazione degli spazi.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
 - a. deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili;
 - b. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d; del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Art. 21

Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche

1. Gli studenti hanno l'obbligo di non usare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche. Tali apparecchiature, se in possesso dell'alunno, devono essere spente e depositate dallo stesso in apposito contenitore all'inizio delle lezioni e riprese alla fine, sorvegliate durante tutta la durata delle lezioni dai docenti.
2. In deroga a tale disposizione si consente l'uso dei tablet, notebook ed altre apparecchiature qualora vengano utilizzate per la consultazione dei testi in formato elettronico e per l'uso di applicazioni e sussidi utilizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali.
3. I dispositivi sono sempre utilizzabili per le attività didattiche programmate dal docente e sotto la stretta sorveglianza dello stesso. Al termine di tale attività verranno riposti nella suddetta custodia.
4. Nel caso in cui l'alunno sia scoperto ad utilizzare cellulari o altre apparecchiature elettroniche si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle irregolarità. Risulta aggravante a queste disposizioni l'aver dichiarato di non essere in possesso del proprio dispositivo all'inizio delle attività didattiche per evitare il deposito nel contenitore di cui al comma 1.
5. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto sul registro di classe riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.
6. Il cellulare ritirato dovrà essere prima spento dall'alunno stesso e, posto in busta chiusa, sarà consegnato alla segreteria o al docente responsabile di plesso che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni.
7. Qualora i genitori non ritirino il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno dandone comunicazione scritta alla famiglia.

stituto Comprensivo

JANNUZZI – MONS. DI DONNA

cuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pec baic86400p@pec.istruzione.it Web
www.iciannuzziadonna.it

8. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle attività didattiche al fine di effettuare chiamate, inviare sms o se utilizzato in maniera impropria (consultazione di internet o altre fonti che possano falsare lo svolgimento di prove di verifica).**

9. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La sanzione sarà comminata in maniera proporzionalmente più severa qualora l'alunno abbia dichiarato di non essere in possesso dei dispositivi all'inizio delle lezioni.

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.

10. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte;**
- b) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare foto, registrazioni e riprese audio – video;**
- c) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare foto, registrazioni e riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali;**
- d) **diffusione con qualsiasi mezzo (mms, siti internet, posta elettronica ...) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche.**

11. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 2 giorni di cui all'art. 8, lettere a, b, c, d del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, qualora non rientrino nella fattispecie delle violazioni di cui all'art. 17 del presente regolamento. **La sanzione sarà comminata in maniera proporzionalmente più severa qualora l'alunno abbia dichiarato di non essere in possesso dei dispositivi all'inizio delle lezioni.**

L'uso non autorizzato o improprio costituisce infrazione disciplinare, in particolare se viola la privacy, altera lo svolgimento delle attività o comporta diffusione di contenuti.

Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato.

Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente.

L'irrogazione della sanzione non preclude il diritto del danneggiato per violazione della privacy di promuovere eventuali azioni nell'ambito delle disposizioni del GDPR (*General Data Protection Regulation*).

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lilla BRUNO